

Conformità alla definizione di "Teleriscaldamento Efficiente" (Dlgs 102/2014 art.2) e Fattore di Emissione in funzione del calore erogato (F.E. gCO2/kWh) della rete di teleriscaldamento di Silandro

Il Decreto Legislativo 4 Luglio 2014 n.102/2014 art. 2 e s.m.i., cita la definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti ossia:

"sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:

- a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
- b) il 50 per cento di calore di scarto;
- c) il 75 per cento di calore cogenerato;
- d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti."

Nell'attività condotta si è verificata la conformità della rete di teleriscaldamento in oggetto alla definizione come da certificato IMQ A034.2021 del 11/06/2021.

Inoltre Teleriscaldamento Silandro s.r.l., in qualità di gestore della rete di teleriscaldamento, ha determinato il fattore di emissione F.E. gCO2/kWh per la rete in oggetto:

F.E. = 150,42 g CO2/kWh fornito all'utenza

Dati riferiti all'anno 2020

Si consiglia tuttavia di verificare sempre sul sito internet che la dichiarazione non sia stata aggiornata.

Bolzano 01/07/2021

Im Sinne des GvD 82/2005 und nachfolgende Änderungen digital unterzeichnetes, informatisches Dokument. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.





Verifica di conformità alla definizione di teleriscaldamento efficiente ai sensi del D.lgs 102/2014 art. 2

Si dichiara che è stata verificata la conformità della reta di teleriscaldamento alla definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti secondo l'art. 2 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di:

TELERISCALDAMENTO SILANDRO SRL

VIA PRINCIPALE 120 - 39028 SILANDRO (BZ)

Unità operativa:

TELERISCALDAMENTO SILANDRO

VIA PRINCIPALE 120 - 39028 SILANDRO (BZ)

È stato verificato che la suddetta rete risponde alla definizione dell'art. 2 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102: Nell'attività si è verificata la conformità della rete di teleriscaldamento in oggetto alla definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti secondo l'art. 2 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ossia: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:

- a) il 50 % di energia derivante da fonti rinnovabili;
- b) il 50 % di calore di scarto;
- c) il 75 % di calore cogenerato;
- d) il 50 % di una combinazione delle precedenti.

Conformità alla definizione di teleriscaldamento efficiente ai sensi del D.lgs 102/2014 art.2 per le reti richieste

11 | 06 | 2021

Prima emissione

Flavio Ornago

B. U. Management Systems Director